



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0047 DEL 21-01-2019

OGGETTO: Indizione procedura negoziata tramite Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per l'affidamento per un anno, prorogabile per ulteriore uguale periodo, della concessione di un'area nel Comprensorio del Santa Maria della Pietà per il commercio al dettaglio in area pubblica, in forma fissa di tipo alimentare (*cd Street Food*) da svolgersi attraverso l'installazione di un mezzo mobile (*Food Truck*), per le esigenze della Asl Roma 1: Importo del canone a rialzo a base di gara € 7.300,00 iva esclusa - CIG YDB26A1E0D

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico Patrimoniale – UOSD Patrimonio

Centri di costo: 180

L'estensore Dott.ssa Iolanda Casillo *Iolanda Casillo*

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Resp.le del Procedimento
(D.ssa Cristina Franco)

Cristina Franco

data 16.01.19

Il Resp.le f.f. UOSD Patrimonio
(Dr.ssa Cristina Franco)

Cristina Franco

data 16.01.19

Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)

Paola Brazzoduro

data 16.1.19

Il presente atto contiene dati sensibili SI NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Spesa prevista: /

Il Funzionario addetto al controllo di budget:

data

firma _____

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Cristina Matranga

Favorevole

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 18.1.2019 firma *[Firma]*

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti

Favorevole

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 19.1.2019 firma *[Firma]*

Il Presente provvedimento si compone di n. 104 pagine di cui n. 99 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Talarico

[Firma]

0067 del 21.01.2019

IL RESPONSABILE F.F. DELL'U.O.S.D. PATRIMONIO

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;
- VISTA** la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici";
- PREMESSO** che il Parco del Santa Maria della Pietà è un parco aperto al pubblico di proprietà della ASL ROMA 1; ha una superficie di circa 220.000 mq., comprende 37 Padiglioni storici e all'interno dell'area vi sono alcuni servizi del Comune e dell'ASL ROMA 1, e di Associazioni o Fondazioni che gestiscono alcuni Padiglioni, Centri diurni o residenziali (Hospice e case famiglia). L'area risulta di notevole pregio e forte utilizzo sia da parte di chi accede ai servizi che da chi usa il parco per svago e per praticare attività sportive. La maggiore frequentazione si registra durante la settimana con lieve abbassamento e modifica negli orari di utilizzo da parte degli utenti durante il fine settimana;
- che l'ASL ROMA ha avviato i primi interventi di rivitalizzazione del parco e di valorizzazione del patrimonio, unitamente ad interventi di ristrutturazione e miglioria, con la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali e sportive nell'ambito della Salute e del Benessere;
- CONSIDERATO** che attualmente l'Area del Parco risulta sprovvista di utilità e servizi di ristorazione e che, al fine di dare valore aggiunto alla Mission di un Parco della Salute e del Benessere, tramite la cultura del cibo con attenzione alla valorizzazione dei prodotti locali e dell'identità del territorio, si rende opportuno prevedere un servizio temporaneo di ristorazione;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 50/16 il quale consente per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, di procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- VISTE** le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
- RILEVATO** che il servizio che si intende affidare è presente sul MEPA, gestito da CONSIP, ed è ricompreso nel Bando di abilitazione – "SERVIZI Alimenti, Ristorazione e buoni pasto – Ristorazione a Bordo Mezzi di Trasporto";
- che l'importo del canone a rialzo posto a base d'asta di gara è di € 7.300,00 Iva esclusa e che il valore complessivo della concessione è determinato in € 43.800,00 Iva esclusa e dunque pari ad € 53.436,00 Iva inclusa;



D.Lgs. n. 50/16, per l'affidamento per un anno, prorogabile per ulteriore uguale periodo, della concessione di un'Area nel Comprensorio del Santa Maria della Pietà per il commercio al dettaglio in area pubblica, in forma fissa di tipo alimentare (*cd Street Food*) da svolgersi attraverso l'installazione di un mezzo mobile, per le esigenze della Asl Roma 1;

STABILITO

che l'aggiudicazione della procedura negoziata in parola avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

TENUTO CONTO

che saranno scelti sul portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tra gli operatori iscritti al bando e operanti sul territorio regionale, 15 operatori economici da invitare, fermo restando che l'ASL Roma 1 si riserva di valutare in capo ai sorteggiati il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale;

VISTI

il Disciplinare di gara (All. 1), il Capitolato Speciale (All. 2), Istanza di partecipazione (All. 3), Schema di Contratto Privacy (All. 4), il DGUE (All. 5), il Modello C DUVRI (All. 6), l'informativa privacy (All.7), la planimetria (All.8), il patto di integrità (All.9), lo Schema di contratto (All. 10) e il Listino prezzi (All. 11);

CONSIDERATO

che dopo la scadenza della presente procedura, fissata nella RdO, sarà nominata con successivo atto deliberativo la commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della procedura di cui al presente provvedimento;

TENUTO CONTO

che con il presente atto viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Cristina Franco e Direttore dell'Esecuzione del contratto l'Arch. Giorgia Zunino;

ATTESTATO

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire gara a procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6, D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i, per l'affidamento per un anno, prorogabile per ulteriore uguale periodo, della concessione di un'Area nel Comprensorio del Santa Maria della Pietà per il commercio al dettaglio in area pubblica, in forma fissa di tipo alimentare (*cd Street Food*) da svolgersi attraverso l'installazione di un mezzo mobile, per le esigenze della Asl Roma 1; importo del canone a rialzo a base di gara € 7.300,00 oltre Iva;

di aggiudicare la procedura negoziata ai sensi dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100


di approvare il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale, Istanza di partecipazione, Schema di Contratto Privacy, il DGUE, il Modello C DUVRI, l'informativa privacy, la planimetria, il patto di integrità, lo Schema di contratto e il Listino Prezzi che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

di invitare n. 15 fornitori scelti sul portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tra gli operatori iscritti al bando e operanti sul territorio regionale, fermo restando che la ASL Roma 1 si riserva di valutare in capo ai sorteggiati il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale;


di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Cristina Franco e Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Arch. Giorgia Zunino;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.


Il Resp.le del Procedimento
(Dott.ssa Cristina Franco)



Il Resp.le f.f. UOSD Patrimonio
(Dott.ssa Cristina Franco)



Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)



IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;



**DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Indizione procedura negoziata tramite Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per l'affidamento per un anno, prorogabile per ulteriore uguale periodo, della concessione di un'area nel Comprensorio del Santa Maria della Pietà per il commercio al dettaglio in area pubblica, in forma fissa di tipo alimentare (cd. Street Food) da svolgersi attraverso l'installazione di un mezzo mobile, per le esigenze della Asl Roma 1: Importo del canone a rialzo a base di gara € 7.300,00 iva esclusa - CIG YDB26A1E0D" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire gara a procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6, D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i, per l'affidamento per un anno, prorogabile per ulteriore uguale periodo, della concessione di un'Area nel Comprensorio del Santa Maria della Pietà per il commercio al dettaglio in area pubblica, in forma fissa di tipo alimentare (cd Street Food) da svolgersi attraverso l'installazione di un mezzo mobile, per le esigenze della Asl Roma 1; importo del canone a rialzo a base di gara € 7.300,00 oltre Iva;

di aggiudicare la procedura negoziata ai sensi dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

di approvare il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale, Istanza di partecipazione, Schema di Contratto Privacy, il DGUE, il Modello C DUVRI, l'informativa privacy, la planimetria, il patto di integrità, lo Schema di contratto e il Listino Prezzi che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

di invitare n. 15 fornitori scelti sul portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tra gli operatori iscritti al bando e operanti sul territorio regionale, fermo restando che la ASL Roma 1 si riserva di valutare in capo ai sorteggiati il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale;

di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Cristina Franco e Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Arch. Giorgia Zunino;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Dirigente della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Taraschi

All. D



CONCESSIONE ANNUALE DI UN'AREA SITA NEL COMPRESORIO DEL SANTA MARIA DELLA PIETA' - ROMA - PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN AREA PUBBLICA IN FORMA FISSA DI TIPO ALIMENTARE (cd. STREET FOOD) DA SVOLGERSI ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI UN MEZZO MOBILE (*Food Truck*)

DISCIPLINARE

m

R

PREMESSA

Il parco del Santa Maria della Pietà è un Parco aperto al pubblico di proprietà della ASL ROMA 1.

Ha una superficie di circa 220.000 mq., comprende 37 padiglioni storici. All'interno dell'area vi sono alcuni servizi del Comune e della ASL ROMA 1, e di Associazioni o Fondazioni che gestiscono alcuni Padiglioni, Centri diurni o residenziali (Hospice e case Famiglia).

L'area risulta di notevole pregio e forte utilizzo sia da parte di chi accede ai servizi che da chi usa il parco per svago e per praticare attività sportive. La maggiore frequentazione risulta essere durante la settimana con un lieve abbassamento e modifica negli orari di utilizzo da parte degli utenti durante il fine settimana.

La ASL ROMA 1 ha avviato i primi interventi di rivitalizzazione del parco e di valorizzazione del patrimonio con la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali e sportive nell'ambito della Salute e del Benessere, unitamente ad interventi di ristrutturazione e miglioria.

Attualmente l'area del Parco risulta sprovvista di utilità e servizi di ristorazione ai dipendenti e agli altri fruitori a diverso titolo, nelle more dell'affidamento del Pad. 28 a Centro Servizi.

Con l'affidamento di un servizio temporaneo di ristorazione, la ASL intende offrire l'opportunità di dare valore aggiunto alla Mission di un Parco della Salute e del Benessere, tramite la cultura del cibo con attenzione alla valorizzazione dei prodotti locali e dell'identità del territorio.

Per quanto sopra descritto La Asl Roma 1 intende concedere un'area pubblica di proprietà della stessa e sita nel comprensorio del Santa Maria della Pietà in Roma, per l'installazione di un Mezzo mobile per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno del Comprensorio per attività di ristorazione mobile.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Concessione di un'area aperta, di proprietà della Asl Roma 1, situata nel Comprensorio del Santa Maria della Pietà in Roma, meglio evidenziata nella planimetria (All. 1) per la sosta di un Mezzo mobile per la vendita di alimenti. La superficie complessiva prevista sarà di massimo mq. 25, e localizzata e catastalmente identificata al foglio 188 - particella 20 adiacente Sub. 23 e così identificata:

- Area prospiciente la facciata del Pad. 28 frontistante la piazza della vasca ninfee.

Tale area è facilmente accessibile per i mezzi.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese inerenti l'esercizio di attività, quali l'approntamento dei luoghi, la manutenzione ordinaria dei beni in concessione, di cui all'art. 1576 cod. civ. (ivi comprese pulizia, manutenzione e controllo periodico della perfetta efficienza delle attrezzature, degli oggetti mobili e degli arredi), nonché tutti gli oneri, spese e competenze relativi alla verifica del funzionamento ed a quant'altro occorrente per eventuali adeguamenti normativi (in conformità all'evoluzione delle disposizioni di legge, limitatamente alla tipologia dell'attività svolta), quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli adeguamenti sanitari nonché, in caso di manufatto precario, la conformità urbanistica.




L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre lo spostamento temporaneo o permanente del mezzo mobile in un'area equivalente nel caso di lavori sugli impianti e/o sul manto stradale.

Il Concessionario non avrà a pretendere nel caso di spostamento temporaneo o permanente del mezzo mobile.

La descrizione e tipologia della concessione oggetto della RDO è riepilogata nell'allegato Dettaglio della concessione.

ART.2 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è fissata in 12 mesi, prorogabile per ulteriore uguale periodo, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

ART. 3 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO

L'accettazione delle sotto indicate condizioni del servizio ad integrazione di quelle già contemplate nel Capitolato Tecnico contenute nel BANDO "SERVIZI di ristorazione a bordo di mezzi di trasporto" PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA CONCESSIONE dell'AREA è ritenersi obbligatoria, pena esclusione per la partecipazione alla RDO per l'affidamento della concessione di cui all'oggetto.

Il contratto relativo alla concessione di cui in oggetto dovrà intendersi in ogni caso anticipatamente risolto, se nel frattempo intervenga l'aggiudicazione di una gara aziendale, annuale o pluriennale, comprendente i servizi in questione, o provvedimento della Regione Lazio di affidamento di gara centralizzata, o aggiudicazione di gara aggregata, recanti condizioni contrattuali più favorevoli.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La società concorrente dovrà allegare, nella sezione tipo di richiesta AMMINISTRATIVA, la seguente documentazione:

- Istanza di partecipazione;
- Patto d'integrità;
- Pattuizioni sul trattamento dei dati personali
- Cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. n. 50 del 2016 e sm ii riferito all'importo annuale.
- DGUE

La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, essa dovrà essere prestata:

- mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni:

- risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c.;
- prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c..

La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. Ai sensi dell’art 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 385/1993.

La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n.209/2005.

La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e l’eventuale certificazione del sistema di qualità devono essere inviate alternativamente nei seguenti formati e in conformità a quanto di seguito indicato:

A. in formato elettronico:

1. in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredata da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione

resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per ogni fatto dell'aggiudicatario riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Si precisa che:

l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in

possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti.

Nell'ipotesi in cui si deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

ART. 5 – DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO . REQUISITI TECNICI

Nella sezione tipo di richiesta TECNICA, la società concorrente dovrà allegare le SCHEDE TECNICHE con descrizione dell'attività che si intende esercitare, e l'elenco dei prodotti che si intendono vendere all'interno del Food Truck (Street Food), che dovrà essere composta da massimo 20 fogli formato A4.

La mancata presentazione di tali schede renderà l'offerta non valutabile.

Nello specifico, il commissionario dovrà:

- presentare un Progetto allestimento area, con eventuale attivazione di postazioni (tavolino con almeno quattro posti a sedere) ove poter degustare cibi e bevande. Nella medesima area assegnata dovrà essere ricompreso sia lo spazio aperto per avventori sia quello destinato alla fornitura ed al carico e scarico delle merci.
- dotarsi di un Food Truck (tipo furgonato: saranno esclusi autotreni, rimorchi con motrice e veicoli superiori ai due assi) di design accurato, caratteristico e ben integrato nell'ambiente del Parco. E' richiesto un design ad alto impatto, con immagini, nei dettagli nella carrozzeria e nel colore, che identifichino l'attività e siano caratterizzanti (stile riconoscibile tra ad esempio vintage, rock, ecc...) anche la tradizione locale. Allegare proposta testuale e grafica o fotografica del mezzo, unitamente ad una descrizione grafica e testuale di come l'area verrà allestita e di come si integra con il paesaggio storico del Parco.

Il Food Truck dovrà, inoltre, essere dotato delle necessaria autorizzazione amministrativa e della certificazione sanitaria, rispettando i requisiti delle attrezzature di vendita e le modalità operative stabilite con Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002.

Il Food Truck dovrà avere facile manovrabilità e rapidità di piazzamento per inizio/fine attività o in caso di manutenzione stradale.

- presentare un Progetto generale cultura del cibo e comunità locale, corredato di una apposita Relazione Tecnica e Descrittiva del Servizio Offerto. Nello stesso saranno individuati gli elementi connotanti l'offerta con Street

Culture e comunità locale (come la tradizione si integra con il cibo da strada e crea comunità e occasione di incontro), nonché gli elementi che caratterizzano il servizio, capaci di identificare e distinguere il territorio ed il Parco. In relazione all'offerta alimentare dovrà essere dato peculiare risalto all'aspetto ecologico e di salute.

- Presentare un progetto dettagliato di tutte le misure adottate per la riduzione dell'impatto ambientale. Il Progetto dovrà essere corredato di una apposita Relazione Tecnica e Descrittiva del Servizio Offerto. Nello stesso sarennao individuati gli elementi connotanti l'offerta in termini di utilizzo di prodotti ecosostenibili, piano dettagliato sulle modalità di pulizia e sanificazione del mezzo mobile, delle attrezzature e di tutto il materiale d'uso con particolare riguardo all'utilizzo di detergenti a ridotto impatto ambientale e utilizzo esclusivo di posaterie e piatti con supporto biodegradabile, preferibilmente in cartone riciclato o legno a uso alimentare.

ART.6 - FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. Del D.Lgs. n. 50/2016, mediante RDO tramite il MEPA/CONSIP e con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le società partecipanti dovranno indicare nel file excel denominato Offerta Economica presente nella sezione **tipo di richiesta ECONOMICA**:

- Il canone annuo riconosciuto deve essere espresso in Euro con un numero di decimali non superiore a due (2), indicato sia in cifre sia in lettere e non potrà essere inferiore a Euro 7.300,00/anno, pena l'esclusione dalla presente procedura; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta in lettere.
- La % di sconto rispetto al Listino Prezzi di cui all'allegato 11 deve essere espressa con un numero di decimali non superiore a due (2), indicato sia in cifre sia in lettere, e non potrà essere inferiore al 10% , pena l'esclusione dalla presente procedura;
- per entrambe le voci componenti l'offerta economica (canone riconosciuto e ribasso % sul Listino Prezzi allegato 11), non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero).

L'offerta dovrà rimanere vincolata per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nell'offerta a sistema dovranno essere riportati i costi di sicurezza Aziendali art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/16.

ART 7 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà per l'unico lotto ed ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. L gs 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo).



I punteggi sono così distribuiti:

- OFFERTA TECNICA per un punteggio massimo di 70 punti valutabili secondo la tabella qui di seguito riportata;
- OFFERTA ECONOMICA punteggio massimo di 30 punti da attribuire in base al canone annuo riconosciuto e al ribasso percentuale rispetto al listino prezzi allegato al capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di nominare una Commissione per la valutazione della congruità dei servizi e dei prodotti offerti. Qualora l'offerta tecnica non fosse rispondente a quanto richiesto, non verrà ammessa alla fase successiva.

CRITERIO	Punteggio Massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$:

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE):

Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà calcolato su un massimo di 30 punti così calcolato:

CRITERI ECONOMICI	PUNTEGGIO W_i
A. Canone annuo riconosciuto	25
B. Ribasso percentuale rispetto al Listino Prezzi Allegato 10	5
TOTALE	30

Il punteggio economico all'offerta economica verrà assegnato con la seguente formula:

$$PE(a) = P_c(a) + P_r(a)$$

Dove:

$PE(a)$ = punteggio attribuito all'offerta (a)

$P_c(a)$ = punteggio economico attribuito all'offerta a per il canone annuo riconosciuto

$P_r(a)$ = punteggio economico attribuito all'offerta a per il Ribasso percentuale applicato al Listino

A. La determinazione del punteggio attribuito al canone verrà determinato utilizzando la seguente formula:

$$P_{c(a)} = \left(\frac{R_a}{R_{\max}} \right) \times 25$$

Dove:

R (a) = canone annuo offerto dal concorrente a – 7.300

R (max) = canone maggiore tra quelli ricevuti – 7.300

P_c (a) = punteggio economico attribuito all'offerta a per il canone annuo riconosciuto

B. La determinazione del punteggio attribuito al Ribasso percentuale rispetto al Listino Allegato verrà determinato utilizzando la seguente formula:

$$P_{r(a)} = \left(\frac{R_a}{R_{\max}} \right) \times 5$$

Dove:

5 = punteggio massimo attribuibile

R (a) = percentuale di sconto offerta dal concorrente a

R (max) = percentuale di sconto maggiore tra le offerte ricevute

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT)

Il Punteggio (Ca) attribuito a ciascuna offerta è determinato da:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

n = numero dei criteri

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio i;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio i variabile tra zero ed uno.

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, alle offerte tecniche verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri di valutazione:

Descrizione parametro generico di qualità	Sottoparametro di qualità	Punteggio parametro	Tipo
1. Certificazioni di qualità possedute	La commissione attribuirà il punteggio in caso di possesso della certificazione (punti 0 in caso di mancato possesso della certificazione, PUNTI 3 IN CASO DI P). EMAS, ISO 14001 – Certificazione Ambientale	Punteggio massimo 3	T
2. Tipologia di prodotti	2.1 vendita prodotti con certificato di qualità – “vendita prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy” (specificando sui prodotti posti in vendita origine della produzione/coltivazione, azienda di provenienza, eventuali certificazioni di origine, ...) nessun prodotto Punti 0 da 1 a 2 prodotti Punti 3 da 3 a 5 prodotti Punti 5	Punteggio massimo 5	T
	2.2 vendita prodotti certificati per intolleranze alimentari (gluten free/lattosio etc) – fino a punti 5 “vendita prodotti gluten free” nessun prodotto Punti 0 da 1 a 2 prodotti Punti 3 oltre i 2 prodotti Punti 5	Punteggio massimo 5	
	2.3 vendita prodotti vegetariani / vegani – fino a punti 5 “vendita prodotti vegetariani / vegani” nessun prodotto Punti 0 da 1 a 2 prodotti Punti 2 oltre i 2 prodotti Punti 5	Punteggio massimo 5	
	2.4 “vendita di prodotti a basso contenuto calorico e integratori alimentari” nessun prodotto Punti 0 da 1 a 2 prodotti Punti 2 oltre i 3 prodotti Punti 5	Punteggio massimo 5	
	2.5 vendita prodotti caldi – fino a punti 6 “disponibilità a fornire prodotti caldi” nessun prodotto Punti 0 da 1 a 2 prodotti Punti 3 oltre i 3 prodotti Punti 5	Punteggio massimo 5	
3. Criteri di miglieorie del Parco*	3.1 Il punteggio è assegnato nel caso di impegno a mettere a disposizione nell'ambito del posteggio assegnato, uno spazio allestito per la distribuzione di materiale informativo per la promozione di eventi, manifestazioni aventi luogo sul territorio della ASL ROMA 1 Non assunzione impegno Punti 0 assunzione impegno Punti 5	Punteggio massimo 5	
	3.2 Progetto allestimento area – fino a punti 3 L'operatore può attivare delle postazioni (tavolino con almeno quattro posti a sedere) ove poter degustare cibi e bevande. La Commissione valuterà la proposta in termini di: Nessun impegno Punti 0 organizzazione di una postazione Punti 1 organizzazione di due postazioni Punti 2 organizzazione di tre postazioni Punti 3	Punteggio massimo 3	

	<p>3.3 Identificazione e distinzione del mezzo</p> <p>Design particolare (<i>design ad alto impatto con immagine nei dettagli nella carrozzeria e nel colore che identifichino l'attività e siano caratterizzanti (stile riconoscibile tra ad esempio vintage, rock, ecc..)</i>) Punti 5</p>	Punteggio massimo 5	
	<p>3.4 Progetto generale cultura del cibo e comunità locale.</p> <p>Il Progetto dovrà essere corredato di una apposta Relazione Tecnica e Descrittiva del Servizio Offerto e saranno presi in considerazione i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elementi caratterizzanti l'offerta con Street Culture e comunità locale (come la tradizione si integra con il cibo da strada e crea comunità e occasione di incontro) • elementi che caratterizzano il servizio capaci di identificare e distinguere il territorio ed il Parco • in relazione all'offerta alimentare (l'aspetto ecologico e di salute) 	Punteggio massimo 10	
4. Misure di riduzione dell'impatto ambientale	<p>Progetto dettagliato di tutte le misure adottate per la riduzione dell'impatto ambientale.</p> <p>Il Progetto dovrà essere corredato di una apposta Relazione Tecnica e Descrittiva del Servizio Offerto e saranno presi in considerazione i seguenti elementi:</p> <p>4.1 Utilizzo di prodotti in carta-tessuto che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'assorbimento dei liquidi e/o pulitura delle superfici con prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall'art. 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE). Etichetta prodotti EU Eco-label 2009/568 CE.</p>	Punteggio massimo 5	T
	<p>4.2 Piano dettagliato sulle modalità di pulizia e sanificazione del mezzo mobile, delle attrezzature e di tutto il materiale d'uso con particolare riguardo all'utilizzo di detersivi a ridotto impatto ambientale. Etichetta prodotti EU Eco-label 2009/568 CE.</p>	Punteggio massimo 3	
	<p>4.3 Utilizzo esclusivo di posaterie e piatti con supporto biodegradabile, preferibilmente in cartone riciclato o legno a uso alimentare.</p>	Punteggio massimo 5	
5. Destinazione del cibo non somministrato	<p>Impegno a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari in linea con la ratio della Legge 155/2003, recante Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a i fini di solidarietà sociale"</p> <p>Dichiarazione che attesti secondo quanto previsto dalla Legge 155/2003 la destinazione del cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative per attività di beneficenza con specifico PROTOCOLLO sottoscritto tra Fornitore e Organizzazione non Lucrativa.</p> <p>Senza dichiarazione Punti 0</p> <p>Con dichiarazione Punti 6</p>	Punteggio massimo 6	T
	<p>La Commissione valuterà la proposta in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concretezza: l'offerta sarà valutata sulla base della presenza di elementi che possano essere effettivamente applicati e che apportino dei reali benefici all'attività dell'amministrazione. • Contestualizzazione: l'offerta sarà valutata sulla base della coerenza della proposta con il contesto istituzionale, organizzativo e economico in cui opera l'ASL. • Completezza ed esaustività • Innovatività 		

Per la determinazione del punteggio tecnico, la Commissione procede all'attribuzione dei coefficienti V(a)j in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 2 dell'A.N.A.C. sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente / Non valutabile
Punteggi massimo per caratteristiche	100,00%	75,00%	50,00%	25,00%	0,00

A parità di punteggio si applicherà il criterio dell'anzianità di servizio dell'esercizio dell'impresa, come risultante dalla Camera di Commercio.

ART. 8 – RICHIESTA CHIARIMENTI

Per la richiesta di chiarimenti fanno fede le date indicate nella RDO.

I chiarimenti di natura sia amministrativa che tecnica dovranno essere richiesti attraverso il Portale MEPA.

Copia del chiarimento richiesto dovrà essere trasmesso all'indirizzo e-mail: uosd.patrimonio@aslroma1.it indicando in numero di RDO di riferimento.

Le risposte ed i chiarimenti di interesse comune saranno comunicate a tutti i partecipanti mediante l'area Comunicazioni del sistema telematico del MEPA; sarà inoltre comunicata secondo le predette modalità ogni altra informazione o chiarimento relativi all'appalto, che la SA riterrà utile ed opportuno rendere noti. Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**CONCESSIONE ANNUALE DI UN'AREA SITA NEL COMPRESORIO DEL SANTA MARIA DELLA PIETA' –
ROMA – PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN AREA PUBBLICA IN FORMA FISSA DI TIPO ALIMENTARE
(cd. STREET FOOD) DA SVOLGERSI ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI UN MEZZO MOBILE (*Food Truck*)**

CAPITOLATO TECNICO

1. PREMESSA

Il parco del Santa Maria della Pietà è un Parco aperto al pubblico di proprietà della ASL ROMA 1.

Ha una superficie di circa 220.000 mq., comprende 37 padiglioni storici. All'interno dell'area vi sono alcuni servizi del Comune e della ASL ROMA 1, e di Associazioni o Fondazioni che gestiscono alcuni Padiglioni, Centri diurni o residenziali (Hospice e case Famiglia).

L'area risulta di notevole pregio e forte utilizzo sia da parte di chi accede ai servizi che da chi usa il parco per svago e per praticare attività sportive. La maggiore frequentazione risulta essere durante la settimana, con un lieve abbassamento e modifica negli orari di utilizzo da parte degli utenti durante il fine settimana.

La ASL ROMA 1 ha avviato i primi interventi di rivitalizzazione del parco e di valorizzazione del patrimonio, con la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali e sportive nell'ambito della Salute e del Benessere.

Attualmente l'area del Parco risulta sprovvista di utilità e servizi di ristorazione ai dipendenti e agli altri fruitori a diverso titolo, nelle more dell'affidamento del Pad. 28 a Centro Servizi.

Con l'affidamento di un servizio temporaneo di ristorazione, la ASL intende offrire l'opportunità di dare valore aggiunto alla Mission di un Parco della Salute e del Benessere, promuovendo la cultura del cibo con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti locali e dell'identità del territorio.

Per quanto sopra descritto la Asl Roma 1 intende concedere un'area pubblica, di proprietà della stessa, sita nel comprensorio del Santa Maria della Pietà in Roma, per l'installazione di un Mezzo mobile (**Food Truck**) per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno del Comprensorio per attività di ristorazione mobile.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Concessione di un'area aperta, di proprietà della Asl Roma 1, situata nel Comprensorio del Santa Maria della Pietà in Roma, meglio evidenziata nella planimetria (All. 1) per la sosta di un Mezzo mobile per la vendita di alimenti. La superficie complessiva prevista sarà di massimo mq. 25, e localizzata e catastalmente identificata al foglio 188 - particella 20 adiacente Sub. 23 e così identificata:

- Area prospiciente la facciata del Pad. 28 frontistante la piazza della vasca ninfee.

Tale area è facilmente accessibile per i mezzi.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese inerenti l'esercizio di attività, quali l'approntamento dei luoghi, la manutenzione ordinaria dei beni in concessione, di cui all'art. 1576 cod. civ. (ivi comprese pulizia, manutenzione e controllo periodico della perfetta efficienza delle attrezzature, degli oggetti mobili e degli arredi), nonché tutti gli oneri, spese e competenze relativi alla verifica del funzionamento ed a quant'altro occorrente per eventuali adeguamenti normativi (in conformità all'evoluzione delle disposizioni di legge, limitatamente alla tipologia dell'attività svolta), quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli adeguamenti sanitari nonché, in caso di manufatto precario, la conformità urbanistica.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre lo spostamento temporaneo o permanente del mezzo mobile in un'area equivalente nel caso di lavori sugli impianti e/o sul manto stradale.

Il Concessionario nulla avrà a pretendere nel caso di spostamento temporaneo o permanente del mezzo mobile.

ART.2 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è fissata in 12 mesi, prorogabile per ulteriore uguale periodo, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

ART. 4 – MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il presidio dovrà essere garantito tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, per almeno 8 ore al giorno, nella fascia oraria che va dalle ore 07:30 alle ore 17,30. A discrezione dell'operatore potrà essere anticipata l'apertura e/o posticipata la chiusura, nonché fare orario continuato, purché il numero complessivo delle ore di attività non ecceda le 12 al giorno.

È ritenuta giustificata l'assenza per causa di forza maggiore, opportunamente comunicata e comprovata. A titolo esemplificativo, per forza maggiore sono da ricomprendersi gli eventi famigliari di particolare gravità, cause imprevedute o imprevedibili e similari; non rientra l'assenza per partecipazione ad altro mercato o servizio commerciale.

La concessione è a titolo esclusivo, pertanto il mancato presidio non permetterà l'occupazione da parte di altri operatori, inoltre è subordinata al servizio svolto ed è direttamente correlata. Pertanto il mancato rispetto degli impegni assunti sarà motivo, se ne ricorre il caso, di revoca della concessione ed assegnazione ad altro operatori in ordine di graduatoria.

Tipologia: Food Truck max 15 mq. Ingombro chiuso di design accurato, caratteristico e ben integrato nell'ambiente del Parco. Il mezzo dovrà essere quindi decoroso e garantire un design alto impatto con immagine curata, avere facile manovrabilità e rapidità di piazzamento per inizio/fine attività.

Area: 25 mq. Compresa area sosta mezzo e area sosta avventori.

Facilities: Approvvigionamento Idrico e di Energia Elettrica saranno garantite dalla ASL.

Menù: I Prodotti a menù dovranno essere tipici e garantire un 80% di produzione locale e italiana, evitando il più possibile cibi processati.

Bevande: divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Servizio: Il servizio offerto dovrà prevedere prodotti da tavola calda/fredda e caffetteria.

Posaterie/supporti: E' richiesta limitazione all'uso di piatti e posaterie, nel caso si dovranno utilizzare esclusivamente posaterie e supporti biodegradabili, preferibilmente in cartone riciclato o legno a uso alimentare.

Mezzi tender: E' ammesso l'accesso ad un eventuale mini-mezzo tender, quale carretto, Apecar ecc. per la distribuzione di bevande, gelati ecc., in occasione di eventi con grande affluenza da dislocare in altre aree da identificare in accordo con l'Azienda.

Disposizioni Regolamentari:

- Al momento della collocazione del Food Truck nel sito indicato all'interno del comprensorio di Santa Maria della Pietà, il DEC per l'esecuzione si farà carico di coordinare le attività che vedranno coinvolte ditta appaltatrice e servizi tecnici aziendali per l'allaccio della fornitura elettrica e idrica;
- L'area in concessione dovrà essere custodita e dovrà essere garantita la pulizia della stessa con utilizzo di prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sugli stessi ovvero con l'utilizzo di prodotto a ridotto impatto ambientale se proposti in sede di gara. Al termine di ogni servizio e al termine della concessione l'area dovrà essere restituita pulita e nelle medesime condizioni.



- Non è ammesso l'uso di gruppi elettrogeni e generatori a scoppio onde evitare inquinamento acustico.
- La pulizia dell'Area dovrà avvenire giornalmente ad esclusione di quanto riguarda la gestione del verde.
- Il Concessionario dovrà mantenere nel massimo ordine ed in perfetta pulizia il mezzo mobile, l'area concessa, le attrezzature e tutto il materiale utilizzato.
- Il Concessionario è tenuto alle prestazioni di sanificazione, disinfezione, disinfestazione deblattizzazione e derattizzazione del mezzo mobile.
- Non è ammesso lo scarico di rifiuti e reflui all'interno del Parco.
- Modifiche all'area non saranno consentite se non previa autorizzazione della ASL/RUP/DEC.
- Non è ammessa la presenza in parcheggio del mini-tender e lo stoccaggio di prodotti.
- Le operazioni di carico, scarico mezzo ed eventuale movimentazione dovranno avvenire in orari programmati.
- Le vetture adibite a carico e scarico delle merci presso il Food Truck dovranno rispettare le regole di transito vigenti all'interno del comprensorio.

I soggetti che intendono partecipare alla gara per la presente concessione dovranno visionare l'area oggetto della concessione e le aree limitrofe. Il sopralluogo non è obbligatorio.

4.1 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Il pubblico esercizio deve essere aperto dalle ore 7.30 alle 17.30 tutti i giorni per tutto l'anno.

Eventuali periodi di chiusura per necessità istituzionali, feste religiose o feste nazionali dovranno essere concordati con l'Amministrazione con preavviso scritto di almeno 15 giorni.

Eventuali chiusure straordinarie nell'anno, potranno essere preventivamente autorizzate dalla ASL previa apposita richiesta da presentare almeno 15 giorni prima.

Nell'ambito dell'area concessa può svolgersi esclusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'attività di pubblico esercizio è sottoposta alla normativa di carattere igienico-sanitario, di sicurezza e ordine pubblico vigente in materia.

Il concessionario si impegna a eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme igienico- sanitarie disposte dalle competenti autorità e dalle procedure di autocontrollo secondo il sistema HACCP.

In ogni caso l'attività del pubblico esercizio, fatta salva la possibilità di richiedere, in occasione di particolari eventi, deroghe da indirizzare alla ASL ROMA 1 e che dovranno da quest'ultima essere espressamente autorizzate, non può protrarsi oltre le 24 ore di ogni giorno.

L'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non sarà trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione.

ART. 5 – SERVIZI INTEGRATIVI

L'aspirante concessionario, oltre al servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà garantire la pulizia giornaliera al termine del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti nell'area del posteggio e nelle immediate vicinanze ed il conferimento degli stessi negli appositi spazi di raccolta.

ART. 6 – SETTORE MERCEOLOGICO

Il settore merceologico richiesto per la partecipazione al presente bando è quello alimentare, con somministrazione di alimenti e bevande.

Si sottolinea la sussistenza del divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

Il concessionario è obbligato al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, determinato nella misura di in Euro 0,80 al mq. al giorno, pari ad Euro 20,00 al giorno per una superficie di

mq. 25. Stante ciò il canone annuale ammonta a complessivi Euro 7.300,00 Euro 20,00 x giorni 365 = Euro 7.300,00.

La fruizione delle utenze necessarie è computata a forfait nel costo al mq.

Il canone e il costo dell'utenza sono da pagarsi in via anticipata rispetto al periodo di attività e precisamente in occasione del rilascio del titolo concessorio.

Al concessionario non spetterà alcun rimborso in caso di revoca o decadenza della concessione.

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi all'eventuale approntamento dell'area attraverso la predisposizione di appositi allacci elettrici, idrici e quant'altro necessario allo svolgimento del servizio, al rispetto delle normative in materia di igiene e sanità nonché al pagamento di tasse e/o canoni se ed in quanto dovuti.

ART. 8 – ASSEGNAZIONE DELL'AREA

L'assegnazione dell'area identificata al punto 1) del presente bando avverrà sulla base della graduatoria elaborata, tenendo conto dei punteggi di servizio attribuiti al singolo concorrente, a fronte dell'impegno assunto dallo stesso in sede di bando, di effettuare per ogni giornata di presenza, le attività proposte. Il responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande provvederà alla redazione di una graduatoria tra i richiedenti.

Verranno escluse le domande incomplete, con tipologia merceologica diversa da quella prevista dal bando, che contengano dichiarazioni false o mendaci. Il posteggio verrà assegnato al primo classificato trattante la merceologia indicata al punto 5).

Il concessionario è tenuto a presentare quanto prima, ed in ogni caso entro i termini di inizio dell'attività, apposita comunicazione (S.C.I.A.) nel forme idonee all'attività che verrà esercitata.

L'eventuale ritardo nel deposito della SCIA e di qualunque altro documento attestante la regolarità, o l'omissione, verrà sanzionato con una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di mancato servizio rispetto a quanto dichiarato nell'offerta presentata.

ART. 9 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

L'assegnatario decade di diritto dalla titolarità del posteggio, senza necessità di preavviso, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di formalizzazione dell'offerta.

ART. 10– INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Affari generali per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente bando in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

E' possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

Allegati:

- planimetria area;
- Domanda di assegnazione posteggio
- Scheda tecnica con descrizione dell'attività che viene proposta

ART.11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 c. 8 della Legge 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Aggiudicataria, in caso di subappalto, si impegna dare immediata comunicazione all'ASL Roma 1 ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di appartenenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi della citata normativa, l'Impresa dovrà comunicare a all'ASL Roma 1 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi alle forniture pubbliche di servizi

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le fatture che verranno emesse per l'espletamento del servizio dovranno riportare il seguente numero di CIg YDB26A1E0D .

ART.12 – ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

ART. 13 –ASSENZA DI RISCHI DI INTERFERENZA

A seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il Duvri e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da interferenza.

In adempimento all'art.26 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si allega opuscolo informativo per l'appaltatore sui rischi aziendali e sulle procedure d'emergenza. Tale valutazione potrà comunque essere oggetto di nuova valutazione preliminarmente alla stipula del contratto.

ART. 14 – CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE AL PUBBLICO

L'accettazione della Concessione da parte dell'ASL Roma 1 non solleva il fornitore dalle responsabilità in ordine ai vizi del servizio, della pulizia e per i cibi e bevande somministrate.

In caso di difformità quali/quantitativa del servizio di ristorazione, il fornitore sarà tenuto a lasciare il luogo della Concessione, per i motivi contestati entro e non oltre 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione scritta a mezzo PEC dall'Azienda ASL Roma 1.

ART.15 – PENALI

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere comprovati e tempestivamente comunicati, l'aggiudicatario sarà assoggettato alle penali giornaliere di seguito specificate.

Qualora il FOOD TRUCK risultasse inagibile, ed i servizi connessi fossero sospesi per un periodo superiore ai 20 giorni, l'appalto si risolverà di diritto.

La società ha l'obbligo di svolgere il servizio come indicato nel Capitolato, alle condizioni economiche e tecniche dell'aggiudicazione.

La ASL ROMA 1 provvederà, comunque, ad inviare formale contestazione a mezzo PEC, diffidando il Concessionario a rimuovere gli inadempimenti contestati o ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto con criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente Disciplinare.

Qualora il concessionario non provveda entro il termine indicato con formale richiesta da parte del RUP, l'Amministrazione redigerà la contestazione e la formale messa in mora, che verrà applicata per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, secondo quanto riportato qui di seguito:

INADEMPIMENTO	PENALE AL GIORNO
Ritardo e/o mancata apertura dell'area secondo gli orari stabiliti	€ 30,00

Mancata pulizia dell'area, delle attrezzature, etc.	€ 50,00
Svolgimento del Servizio in area diversa da quella stabilita da questo disciplinare	€ 80,00

La violazione di qualunque disposizione contenuta nelle presenti condizioni generali o nel conseguente contratto, così come il compimento da parte dell'affidatario di comportamenti positivi o negativi che abbiano compromesso o comunque possano compromettere il servizio oggetto di affidamento daranno facoltà all'Amministrazione di adottare le sanzioni adeguate nonché, a seguito di una prima contestazione scritta, la legittimazione a recedere dal contratto senza alcun preavviso e senza che l'affidatario nulla abbia a pretendere.

E' fatto salvo comunque il maggior danno eventualmente causato.

Il Concessionario si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché il codice di comportamento dei dipendenti della ASL Roma 1, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 11.01.2016.

ART. 16 – CONTROLLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Il concessionario ha l'obbligo di:

- attenersi al rispetto degli orari e alle modalità di svolgimento del servizio previsto nel presente Disciplinare, comprese le prescrizioni concernenti l'accesso all'Area di concessione ed il carico e scarico merci;
- mantenere pulita l'area espositiva occupata, durante lo svolgimento del servizio di ristorazione, lasciando l'area libera da rifiuti, carte, cartoni e quant'altro;
- rispettare le norme di sicurezza relative al funzionamento del FOOD TRUCK: l'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità;
- rispettare nell'esercizio dell'attività di vendita, tutte le disposizioni vigenti in materia.

Nel caso in cui venga accertata la violazione dei suddetti obblighi, si applica quanto previsto al successivo Articolo 15.

Inoltre, in caso di ripetute inosservanze dei termini contrattuali l'Amministrazione si riserva la risoluzione del contratto senza che la società concessionaria abbia nulla da eccepire e salvo il risarcimento del maggior danno. Subentrerà nella servizio la società risultata seconda aggiudicataria.

ART. 17– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nei due codici comportamentali sopra menzionati.

Si procederà alla fine della concessione con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di:

- Insolvenza o fallimento del concessionario;
- Cessione del contratto o sub-concessione;
- Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale, qualora queste non siano di lieve entità oppure non siano giustificate con

motivazioni l'Amministrazione ritenga ragionevoli ed idonee a sostenere un giudizio di scusabilità della violazione;

- Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie il FORO COMPETENTE è esclusivamente quello di Roma.

ART. 19 – NORME IN MATERIA LAVORO E DI SICUREZZA

Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

In particolare, lo stesso è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare (ma non esclusivo) riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente e dell'Area concessa.

In relazione alla tipologia del servizio da svolgere lo stesso dovrà ottemperare alla norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza.

Dovrà, inoltre, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Il personale dovrà essere sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla legge.

Il concessionario è solo ed unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e pertanto dovrà attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente sia relative alla corretta gestione delle attività che delle eventuali emergenze.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali sono a carico del concessionario il quale ne è il solo responsabile.

Il concessionario ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:

- Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- Di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.

La società affidataria si impegnerà ad adottare ed osservare tutte le misure infortunistiche previste da leggi o regolamenti vigenti (in particolare opererà nel rispetto del D. Lgs n. 81/2008), nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva dell'Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

LA SOCIETÀ' _____

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Art. 48 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.

ALL'ASL ROMA 1
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Borgo Santo Spirito n°3
00193 - ROMA

Oggetto: **CONCESSIONE DI UN'AREA SITA NEL COMPRESORIO DEL SANTA MARIA DELLA PIETA' – ROMA - PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN AREA PUBBLICA IN FORMA FISSA DI TIPO ALIMENTARE (cd Street Food) DA SVOLGERSI ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI UN MEZZO MOBILE (Food Truck), PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1:**

Il sottoscritto _____

Cod. Fisc. _____

nato a _____, il ____/____/____;

nella qualità di _____

dell'impresa _____

con sede legale in _____

e sede amministrativa in _____

con codice fiscale n. _____

codice attività n. _____

Ufficio delle Entrate competente: _____ fax: _____

Concessionario Riscossione Tributi competente: _____ fax: _____

Provincia competente: _____; fax: _____

Cancelleria fallimentare competente: _____; fax: _____

INPS competente: _____ fax: _____

INAIL competente: _____ fax: _____

in riferimento all'affidamento del servizio in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali attribuite in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.i.m.

CHIEDE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.i.m., di partecipare alla presente gara

in qualità di:

(barrare il caso che ricorre)

impresa singola;

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o fra imprese artigiane (soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo 50/2016)

Indicare le consorziate pre affidatarie per le quali il Consorzio concorre:

Denominazione sociale	Forma giuridica	Sede legale

- **Consorzio Stabile (soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs.vo 50/2016)**
Indicare le consorziate preaffidatarie per le quali il Consorzio concorre:

Denominazione sociale	Forma giuridica	Sede legale

- **come mandatario del: (soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs.vo 50/2016)**
 - costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese (allegare copia autentica del mandato costitutivo del raggruppamento temporaneo);
 - costituendo raggruppamento di imprese che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al capogruppo _____ che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

indicare le imprese del RTI:

Denominazione sociale	Forma giuridica	Sede legale	Percentuale di partecipazione al RTI (ed esecuzione)

- **Consorzio Ordinario di concorrenti (soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs.vo 50/2016)**
Indicare le imprese:

Denominazione sociale	Forma giuridica	Sede legale

- **Soggetto in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs.vo 50/2016)**
Indicare le imprese:

Denominazione sociale	Forma giuridica	Sede legale

- **Soggetto che ha stipulato il contratto di Gruppo Europeo – GEIE (soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs.vo 50/2016)**
Indicare le imprese:

Denominazione sociale	Forma giuridica	Sede legale

CHIEDE / CHIEDONO

di partecipare alla procedura in trattazione

A tal fine dichiara/dichiarano altresì di accettare, come previsto dall'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l'aggiudicazione, al seguente indirizzo PEC:

email (PEC obbligatorio)

che **AI FINI DEL PRESENTE APPALTO IL REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE è (la persona indicata sarà considerata dal ns ufficio quale riferimento per tutti i passaggi/comunicazioni relativi alla presente gara**

☞ Referente per la gara Nome e Cognome _____

☞ Raccomandata AR: indirizzo _____

☞ tel. _____

☞ Tel cellulare _____

☞ fax _____

☞ e-mail _____

Data _____

Impresa concorrente o capogruppo - Timbro e firma del legale rappresentante _____

Imprese Mandanti - Timbro e firma del legale rappresentante _____

AVVERTENZE:

La domanda deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del/dei sottoscrittori.

La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste; il modello della presente istanza di partecipazione è reso disponibile in formato Word nel link dedicato alla presente gara.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03:

Si informa che:

Questa Azienda U.S.L., "Titolare del trattamento dei dati", ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa, ai sensi dell'Art.13 della richiamata normativa, che i dati personali relativi ai fornitori, quali:

- a) dati identificativi;
- b) altri eventuali dati personali quali quelli economici risultanti da documentazione afferente situazioni di bilancio o emergenti da documentazione della Camera di Commercio di cui alle normative D.Lgs 338/92 e s.i.m.;
- c) dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice sono oggetto di trattamento da parte del Titolare a mezzo del Responsabile dell' U.O.S.D. Patrimonio di questa Azienda.

Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli Artt. 3 (Necessità) e 11) (liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, conservazione per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati) del "Codice in materia di protezione di dati personali "di cui al D.Lgs. 196/2003, con modalità sia manuale sia informatizzata, mediante il loro inserimento negli archivi correnti ad accesso controllato/selezionato (contenenti documenti cartacei) sia nelle banche dati su p.c. la cui titolarità è in capo alle Unità Operative Complesse citate.

Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni relative alle procedure di gara pubblica o trattative private per acquisti di beni e servizi ovvero afferenti agli appalti di lavori pubblici secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. I dati sono trattati infine allo scopo della liquidazione e del pagamento delle fatture a saldo delle forniture servite. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'esclusione alla gara, e in fase successiva, dopo la gara, l'eventuale non rispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, comporta la decadenza dal diritto di aggiudicazione della gara, salvo più gravi provvedimenti d'ufficio.

I dati relativi ai fornitori e Ditte risultate aggiudicatrici di gare, potranno essere comunicati nell'ambito delle U.O. "Acquisti Beni e Servizi", "Attività Tecniche, Patrimoniali ed Economiche" "Contabilità Generale" o ad altri Uffici amministrativi dell'Azienda, per finalità comunque connesse alla conclusione del procedimento.

Tali dati personali possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare:

- 1 - All'Ufficio Territoriale del Governo;
- 2 - All'ANAC (Autorità anticorruzione), per quanto stabilito dalla legge;
- 3 - All'Autorità giudiziaria, nei casi previsti;
- 4 - A soggetti che ne facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90 e s.i.m..

I dati giudiziari non verranno in ogni caso diffusi.

Al fine di potere continuare a trattare i dati personali sopra menzionati, per le finalità e con le modalità indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Codice in oggetto, ma non è necessario il consenso degli operatori economici.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'Art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce agli interessati.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ASL Roma 1, in persona del suo Legale Rappresentante Direttore Generale *pro tempore* con sede in Borgo Santo Spirito, 3, Roma.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati è visionabile presso l'U.O.C. "Affari Generali e Legali".

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto

AUTORIZZA

l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini indicati nella informativa sopra riportata.

(firma del dichiarante)



All. 4)

PATTUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(artt. 4, paragrafo 8., 28 del Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016)

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede legale in Borgo S. Spirito 3, r in persona del legale rappresentante pro tempore - giusta nomina e poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23 novembre 2016 - Dr. Angelo Tanese,

E

Soc. , rappresentata

Premessa

- l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Titolare) riferibili agli interessati, sia utenti di servizi aziendali che dipendenti dell'Azienda;
 - il servizio affidato al Fornitore in forza di..... implica il trattamento di dati personali e il Titolare è tenuto, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, a fornire legittimazione (autorizzazione) al Fornitore al fine di consentirgli di effettuare il trattamento di soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per l'esecuzione del medesimo servizio;
 - ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016), il soggetto che effettua il trattamento per conto del Titolare del trattamento, come il succitato Fornitore, deve assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Responsabile o Responsabile iniziale del trattamento);
 - il Fornitore dichiara di avere piena conoscenza della succitata normativa e di essere in grado di esercitare il ruolo di Responsabile del trattamento, con impegno ad osservare e far osservare, per quanto di propria competenza sul trattamento, la normativa in questione ed i relativi decreti attuativi, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di Controllo) e quanto stabilito nel presente atto;
- Tutto ciò premesso, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, quale Titolare del Trattamento, e, quale Responsabile del trattamento, stabiliscono, di comune accordo, le seguenti pattuizioni.

Art. 1

(Autorizzazione e limiti del trattamento)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Titolare del trattamento, con il presente atto, autorizza il Fornitore, ovvero il Responsabile del trattamento, ad effettuare il trattamento, con utilizzo:
 - a) in via principale, di soli dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - b) in via subordinata, soli dati personali, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati anonimi;
 - c) in ultima ipotesi, anche dati personali particolari, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati personali e;
3. dei dati nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza per dare esecuzione al servizio, con divieto di utilizzazione per finalità diverse, salvo ulteriore finalità imposte dalla legge.
4. Non è consentita la diffusione di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona mentre la comunicazione e diffusione di altri dati personali e particolari (dati personali

che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica) è consentita solo a condizione che tali operazioni siano previste da specifiche disposizioni di legge, da altre specifiche pattuizioni relative al servizio affidato o da altra successiva pattuizione.

Art. 2

(Obblighi del Responsabile del trattamento)

1. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza della sopra citata normativa sulla protezione dei dati personali e del presente atto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla medesima normativa, fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.
2. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, assicura che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
3. Il Responsabile assume l'impegno di applicare le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
 - l'accesso fisico o informatico (mediante credenziali informatiche) ai dati personali a soli incaricati del trattamento (anche a quelli designati dal Titolare) e solo se tale accesso sia strettamente necessario per consentirgli di adempiere ai compiti loro assegnati.
4. Il Responsabile, relativamente alle persone fisiche di cui si avvale nel fornire il servizio affidatogli, si impegna:
 - a. ad autorizzare, per iscritto, a compiere operazioni di trattamento soli incaricati che si siano impegnati, per iscritto, all'obbligo di riservatezza e/o assicura che gli stessi abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - b. ad impartire istruzioni sul corretto trattamento nonché a vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
 - c. se l'accesso è da consentire a particolari incaricati (persone fisiche con compiti di Amministratore di Sistema), al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009). Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo;
5. Il Responsabile, nel caso in cui sia prevista la raccolta dati pertinenti e necessari per l'esecuzione del servizio, si impegna a fornire agli interessati (utenti del servizio) l'informativa sul trattamento dei dati personali (esplicitandovi gli estremi identificati del Responsabile e del Titolare per il cui conto è effettuato il trattamento) e, se del caso, , acquisire da essi la debita autorizzazione al trattamento (consenso).
6. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro

soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo e/o al suo Responsabile per la protezione dei dati personali, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni fornite al Titolare a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.

7. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo ed ogni altra notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario e, senza ingiustificato ritardo, di qualsivoglia violazione di dati personali e dell'eventuale nomina di sub-responsabili di cui al successivo articolo.
8. Il Responsabile ha facoltà di consultare il Responsabile per la protezione dei dati personali del Titolare per ogni questione relativa al trattamento di propria competenza.

Art. 3

(Sub-responsabili del trattamento in Italia)

1. Se consentito il subappalto dalla Convenzione/Contratto per l'affidamento del servizio, col presente atto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile iniziale del trattamento a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del Servizio.
2. Nel caso in cui il Responsabile iniziale del trattamento faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla succitata normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile iniziale del trattamento si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descrive analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare al Responsabile ai sensi della normativa vigente, del presente atto e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.
3. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.
4. Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Cliente di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub-responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Art. 4

(Sub-responsabili del trattamento all'estero)

5. Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo, il Responsabile si impegna, a stipulare con eventuali subfornitori o società della medesima Holding (controllante o operative) di cui fa parte, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali adottate dalla stessa Commissione Europea. L'elenco delle decisioni di adeguatezza e delle clausole contrattuali, al riguardo,






utilizzabili, sono reperibili sul seguente link: <http://garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenzionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#2>). In ogni caso, fermo restando quanto stabilito nel comma 3 del precedente articolo, il Responsabile assume anche l'impegno a dare contezza delle clausole contrattuali concluse e/o, in caso l'esecuzione del servizio preveda raccolta di dati ai sensi del comma 5 dell'art. 2, dell'apposita deroga (ulteriore consenso, specifico da parte dell'interessato al trasferimento).

6. Rimane a carico del Titolare la richiesta del consenso sia al trattamento sia al trasferimento dei dati all'estero nel caso in cui alla raccolta dati debba provvedere il Titolare e se ciò è stabilito dalla Convenzione/contratto di affidamento del servizio.

Art. 5

(Cessazione del trattamento)

1. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del Servizio, il Responsabile a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo sarà tenuto:
 - a) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure (ii) provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.
 - b) Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della succitata dichiarazione.
2. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del trattamento e loro riutilizzo, anche in costanza del rapporto in essere, il Responsabile si impegna ad osservare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13.10.2008 (pubblicato in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008) o sue eventuali modifiche.

Art. 6

(Sanzioni)

1. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto sopra previsto e delle altre previsioni in materia di trattamento contenute nella Convenzione/Contratto e relativi allegati e documenti di gara, il Responsabile sarà soggetto a contestazione da parte del titolare del trattamento. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento. Il fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 3 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il titolare del trattamento non le ritenga condivisibili si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità: **(STABILIRE LE PERCENTUALI, es.:**
 - a. 0,1 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla prima inadempienza;
 - b. 0,2 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla seconda inadempienza;
 - c. 0,4 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla terza inadempienza;
 - d. 0,5 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla quarta inadempienza.
2. Per l'applicazione delle succitate penalità, come per le responsabilità, risarcimento dei danni e rimedi, vale anche quanto stabilito, in materia, dalla Convenzione/Contratto e/o da relativi allegati e/o atti di gara.

Art. 7

(Compenso)

3. Resta inteso tra le parti che il presente atto non comporta alcun diritto a Responsabile iniziale del trattamento ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per il trattamento, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù dei rapporti con il Titolare o con eventuali sub-responsabili del trattamento.

Art. 8
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla succitata normativa di protezione dei dati personali, alla Convenzione/Contratto, ai relativi allegati e documenti di gara di cui il presente documento ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Rimangono fermi altri obblighi in materia di trattamento del Fornitore nei confronti di altro Titolare o Responsabile del trattamento se previsti dalla Convenzione/Contratto, dai relativi allegati e documenti di gara.
3. Le parti si danno reciprocamente atto di essersi informate sul trattamento dei dati che riguardano le medesime parti.

Art. 9
(Efficacia delle pattuizioni)

1. Le pattuizioni del presente atto avranno efficacia fintanto che sia erogato il Servizio, salvi gli specifici obblighi che per loro natura o per legge sono destinati a permanere.

Art. 10
Accettazione espressa clausole contrattuali

1. Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che la sottoscrizione del presente atto vale come formale e sostanziale accettazione tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (*Autorizzazione e limiti del trattamento*), Articolo 2 (*Obblighi del Responsabile del trattamento*), Articolo 3 (*Sub-responsabili del trattamento in Italia*), Articolo 4 (*Sub-responsabili del trattamento all'estero*), Articolo 5 (*Cessazione del trattamento*), , Articolo 6 (*Sanzioni*), Articolo 7 (*Compenso*), Articolo 8 (*Rinvio*), Articolo 9 (*Efficacia delle pattuizioni*).

Roma, li

Il Titolare del trattamento
(Azienda Sanitaria Locale Roma 1)
Dott. Angelo Tanese

Il Responsabile del Trattamento
(Soc.)

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

Numero dell'avviso o bando ricevuto

-

Numero dell'avviso nella GU S:

-

URL della GU S

Gazzetta Ufficiale

-

Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente

Denominazione ufficiale:

asl roma 1

Paese:

Italia

Informazioni sulla procedura di appalto

Tipo di procedura

Procedura ristretta

Titolo:

Indizione procedura negoziata tramite Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per l'affidamento per un anno, prorogabile per ulteriore uguale periodo, della concessione di un'area nel Comprensorio del Santa Maria della Pietà per il commercio al dettaglio in area pubblica, in forma fissa di tipo alimentare (cd Street Food) da svolgersi attraverso l'installazione di un mezzo mobile, per le esigenze della Asl Roma 1: Importo del canone a rialzo a base di gara € 7.300,00 iva esclusa - CIG YDB26A1E0D

Descrizione breve:

Indizione procedura negoziata tramite Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per l'affidamento per un anno, prorogabile per ulteriore uguale periodo, della concessione di un'area nel Comprensorio del Santa Maria della Pietà per il commercio al dettaglio in area pubblica, in forma fissa di tipo alimentare (cd Street Food) da svolgersi attraverso l'installazione di un mezzo mobile, per le esigenze della Asl Roma 1: Importo del canone a rialzo a base di gara € 7.300,00 iva esclusa - CIG YDB26A1E0D

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente):

-

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: Informazioni sull'operatore economico

Nome/denominazione:

-

Via e numero civico:

-

Codice postale:

-

Città:

-

Paese:

Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):

-

E-mail:

-

Telefono:



-
Persona o persone di contatto:

-

Partita IVA, se applicabile:

-

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile

-

L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa?

Sì

No

Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

Sì

No

Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

-

Se richiesto, specificare a quale categoria di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i lavoratori interessati:

-

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

Sì

No

- Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se applicabile:

-

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

-

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale:

-

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

- Sì
 No

- Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D, secondo il caso, SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?

- Sì
 No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

-

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

- Sì
 No

- Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento (capofila, responsabile di compiti specifici ...):

-

b) Individuare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:

-

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

-

Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende presentare offerta:

-

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico #1

- Se applicabile, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto:

Nome

-

Cognome

-

Data di nascita

-

Luogo di nascita

-

Via e numero civico:

-

Codice postale:

-

Città:

-

Paese:

E-mail:

-

Telefono:

-

Posizione/Titolo ad agire:

-

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo...):

-

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

Sì.

No

- Presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'impresa dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le informazioni delle parti IV e V.

D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento

- (Questa sezione va compilata solo se tali informazioni sono richieste esplicitamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.)

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

Sì

No

In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili, elencare i subappaltatori proposti:

-



- Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della parte I, fornire le informazioni richieste alle sezioni A e B della presente parte e alla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.

Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Partecipazione a un'organizzazione criminale

L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, è stato condannato con sentenza definitiva per partecipazione ad un'organizzazione criminale, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Risposta fornita?

- Sì
- No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- Sì
- No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Corruzione

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,

di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per corruzione, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

Risposta fornita?

- Sì
 No
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- Sì
 No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Frode

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per frode, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Risposta fornita?

- Sì
 No
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- Sì
 No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere un reato, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Risposta fornita?

- Sì
 No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- Sì
 No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo



L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Risposta fornita?

- Sì
 No
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- Sì
 No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Risposta fornita?

- Sì

No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

Sì

No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Pagamento di imposte

L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Risposta fornita?

Sì

No

Paese o Stato membro interessato

Di quale importo si tratta

-

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa?

Sì

No

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?

Sì

No

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

-
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione

-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza

-
L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe?

Sì

No

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

Sì

No

URL

-
Codice

-
Emesso da

-
Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Risposta fornita?

Sì

No

Paese o Stato membro interessato

Di quale importo si tratta

-

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa?

- Sì
- No

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?

- Sì
- No

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

-

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione

-

Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza

-

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe?

- Sì
- No

Descrivere tali misure

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- Sì
- No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali

L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in materia di diritto ambientale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?

- Sì
- No

Descrivere tali misure

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

- Sì
- No

Descrivere tali misure

-

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto sociale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?

- Sì
- No

Descrivere tali misure

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

- Sì
- No

Descrivere tali misure

-

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto del lavoro? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?

- Sì
 No

Descrivere tali misure

-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?

- Sì
 No

Descrivere tali misure

-

Fallimento

L'operatore economico si trova in stato di fallimento?

Risposta fornita?

- Sì
 No

Descrivere tali misure

-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- Sì
 No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Insolvenza

L'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione?

Risposta fornita?

Sì

No

Descrivere tali misure

-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

Sì

No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Concordato preventivo con i creditori

L'operatore economico è oggetto di una procedura di concordato preventivo con i creditori?

Risposta fornita?

Sì

No

Descrivere tali misure

-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna

possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- Sì
 No

URL

-

Codice

-

Emesso da

-

Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale

L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali?

Risposta fornita?

- Sì
 No

Descrivere tali misure

-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

- Sì
 No

URL

-

Codice

-
Emesso da

-
Amministrazione controllata

L'operatore economico è in stato di amministrazione controllata?

Risposta fornita?

Sì

No

Descrivere tali misure

-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

Sì

No

URL

-
Codice

-
Emesso da

-
Cessazione di attività

L'operatore economico ha cessato le sue attività?

Risposta fornita?

Sì

No

Descrivere tali misure

-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se